

Indennità

In qualità di insegnante di musica indipendente, disponete di due strumenti per attenuare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19:

1. Indennità perdita di guadagno Corona (IPG Corona) per i lavoratori autonomi

Nella seduta del 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha adottato adeguamenti di tale ordinanza. La nuova normativa è entrata in vigore con effetto retroattivo il 17 settembre 2020 ed è limitata al 30 giugno 2021.

I lavoratori autonomi e le persone aventi una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che devono limitare in modo significativo la loro attività lucrativa a causa di una misura adottata dalle autorità cantonali o federali, hanno diritto ad un'indennità:

- L'indennità viene data se la diminuzione della Sua cifra d'affari mensile nel mese per il quale richiede l'indennità deve essere pari almeno al 55 per cento (per i diritti fino al 18 dicembre 2020) o al 40 per cento (per i diritti dal 19 dicembre 2020) rispetto alla cifra d'affari media realizzata negli anni 2015–2019 o durante il periodo di attività effettivo. Inoltre, deve aver versato contributi all'AVS su un reddito conseguito con l'attività in questione pari ad almeno 10 000 franchi nel 2019 (o un periodo più breve se il lavoratore autonomo è più giovane)
- Se è già stata presentata una domanda, l'importo dell'indennità giornaliera versata tra marzo e settembre sarà utilizzato
- L'indennità non è versata automaticamente. Dovete farne richiesta ogni mese utilizzando il modulo presso la cassa di compensazione, con il dettaglio della perdita di reddito
- Come motivo del calo del reddito è necessario richiamare l'attenzione sulla raccomandazione del Consiglio federale di rimanere a casa, di non utilizzare i trasporti pubblici e di evitare per quanto possibile i contatti sociali
- È necessario presentare la domanda alla cassa di compensazione utilizzando il modulo online "Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di diritto dal 17 settembre 2020"

Troverete il modulo elettronico [qui](#).

2. Aiuti d'emergenza di Suisseculture Sociale prorogati fino al 31 dicembre 2021

Tra le altre cose, la Legge Covid-19 Cultura decreta anche l'estensione degli aiuti d'emergenza stanziati attraverso Suisseculture Sociale. Dal giovedì 5 novembre 2020, i lavoratori impiegati a tempo pieno in ambito culturale e residenti in Svizzera possono inviare una richiesta attraverso il portale <http://nothilfe.suisseculturesociale.ch>.

Raccomandiamo a tutti gli operatori culturali ammissibili che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria di presentare immediatamente una richiesta di aiuto d'urgenza e di non attendere che le loro riserve siano esaurite.

Per operatori culturali professionali si intendono le persone fisiche che traggono almeno la metà del loro sostentamento dalla loro attività artistica o vi dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro.

Tuttavia, secondo la nuova Ordinanza Covid-19 Cultura, non è più rilevante lo statuto professionale dei richiedenti (indipendente, dipendente, freelance). In linea di principio tutti gli operatori culturali hanno diritto di chiedere un aiuto d'emergenza.

Gli aiuti d'emergenza sono stati istituiti per sostenere gli operatori culturali in difficoltà finanziaria, indipendentemente dagli impegni o contratti che hanno perso. I calcoli vengono effettuati sulla base del fabbisogno di sussistenza di base (direttive COSAS) e delle loro entrate e uscite reali, non sulla base degli impegni inadempiti, le cui entrate sono di solito molto più elevate.

Sebbene una seria analisi della situazione d'emergenza richieda uno sforzo amministrativo da parte dei richiedenti, questa può essere gestita meglio allegando subito tutti i documenti e i giustificativi alla richiesta, in modo da evitare domande e tempi d'attesa supplementari.

Il portale di richiesta con tutte le informazioni specifiche si trova alla pagina <http://nothilfe.suisseculturesociale.ch>.

Tra le altre cose, alle richieste si applicano le seguenti modifiche rispetto al passato:

- Le coppie sposate possono ora presentare una richiesta congiunta anziché richieste separate. Naturalmente, è ancora possibile presentare richieste separate, ma in questo caso SCS è obbligata a tenere conto di eventuali redditi dei coniugi.
- Per il **periodo di transizione fino alla fine dell'anno 2020**, i mesi da ottobre a dicembre sono raggruppati in un unico periodo prolungato. Ciò significa che l'importo dell'aiuto d'emergenza per questo periodo è calcolato su 3 mesi e non, come di consueto, su 2 mesi. Le richieste per questo periodo devono essere presentate entro il 20 dicembre 2020.
- Il limite massimo di patrimonio per persona è ora di **CHF 30'000.-** e aumenta di **CHF 15'000.-** per ogni figlio a carico. Chi dispone di un patrimonio maggiore non può fare richiesta per un aiuto d'emergenza.